

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione delle imposte comunali anno 2026

Il Municipio di Morcote, richiamati

- gli articoli 274, 275, 296, 297 e 322 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2026;

decide:

1. L'imposta comunale ordinaria 2025 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione avverrà in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

Rate d'imposta comunale 2025	Scadenza	Termine di pagamento
1a rata d'acconto	1° aprile 2026	30 aprile 2026
2a rata d'acconto	1° giugno 2026	30 giugno 2026
3a rata d'acconto	1° agosto 2026	31 agosto 2026
Rata a conguaglio	A partire dal 2027	30 giorni dopo l'intimazione del conteggio

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv 1 LT). Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT. 4.

4. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18mo anno di età.
5. L'imposta personale ammonta a CHF 40.--/anno. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

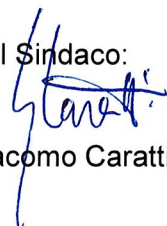
L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile. Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT).

L'imposta immobiliare è dell'1 % del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).

6. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle scadenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, e la validità temporale dei tassi di interesse, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026.
7. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
8. La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 1097 del 20 dicembre 2024.

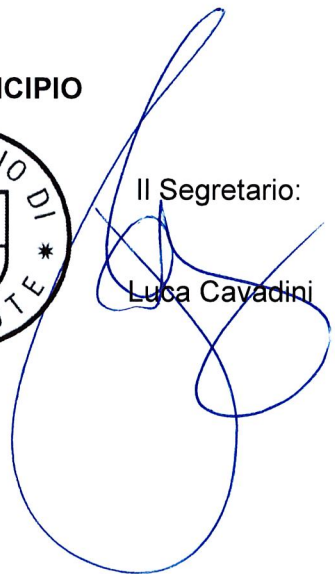
L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 27 dicembre 2024 per il periodo di 30 giorni.

Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Il Sindaco:

Giacomo Caratti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

Luca Cavadini